SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Università di Venezia

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2003.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005; terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 57.255 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 2003, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 9 settembre 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non infe-

riore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 2003; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 9 settembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A11206

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della piccola società cooperativa «Arcipelago Servizi» a r.l., in Civitanova Marche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della piccola società cooperativa «Arcipelago Servizi» a r.l., con sede in Civitanova Marche, costituita in data 21 aprile 1999 con atto a rogito notaio dott. Antonio Moretti, repertorio n. 28778, registro società n. 14776/99, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11102

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consorzio urbanistico artigiano» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della società cooperativa «Consorzio urbanistico artigiano» a r.l., con sede in Macerata, costituita in data 23 settembre 1978 con atto a rogito notaio dott. Zeno Massari, repertorio n. 1226, registro società n. 3010, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11103

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della piccola società cooperativa «Edil Service Centro Sud» a r.l., in Montecassiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti coope-

rativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della piccola società cooperativa «Edil Service Centro Sud» a r.l., con sede in Montecassiano, costituita in data 9 marzo 2001 con atto a rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, repertorio n. 66973, REA n. 151199, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11104

DECRETO 29 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della piccola società cooperativa «Manifatture 2000» a r.l., in Cingoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65 del 27 settembre 2000;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura, della piccola società cooperativa «Manifatture 2000» a r.l., con sede in Cingoli, costituita in data 6 marzo 1992 con atto a rogito notaio dott. Benedetto Sciapichetti, repertorio n. 24334, registro società n. 10363, considerato il mancato pagamento da parte della stessa del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

Art. 2.

L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Macerata, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Macerata, 29 settembre 2003

Il direttore provinciale: BUCOSSI

03A11105

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 settembre 2003.

Libero ingresso, in occasione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei prevista dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista nota n. 52627 del 19 agosto 2003, con la quale il segretario generale fa presente che il 5 ottobre 2003, in occasione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», indetta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, l'amministrazione ha deliberato di consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive dello Stato ai disabili e loro accompagnatori;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il 5 ottobre 2003, in occasione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche», è consentito l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A11173

DECRETO 29 settembre 2003.

Libero ingresso, in occasione della manifestazione dedicata alla «XXII Giornata internazionale del disabile», ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei prevista dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Considerate le iniziative promosse dal Ministero in occasione dell'anno europeo dell'handicap, tra le quali la «XXII Giornata internazionale del disabile» che avrà luogo nei prossimi 29 e 30 novembre 2003, consentendo l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori in tutti i luoghi d'arte dello Stato;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 9 giugno 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nei giorni 29 e 30 novembre 2003, in occasione della manifestazione dedicata alla «XXII Giornata internazionale del disabile», è consentito l'ingresso gratuito ai disabili e loro accompagnatori nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A11174

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 2003.

Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1996/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2002, di recepimento della direttiva 2001/9/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/11/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - controllo del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità;

Vista la direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 90 dell'8 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore;

ADOTTA

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

Art. 1.

1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 260

ALLEGATO

L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, è modificato come segue:

Il quarto trattino del punto 7.10 è sostituito dal seguente.

- ove possibile, controllare che il limitatore di velocità impedisca ai veicoli indicati agli articoli 2 e 3 della direttiva 92/6/CEE di superare i valori previsti

Il punto 8.2 è sostituito dal seguente

«8.2. Emissioni di gas di scarico

8.2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), occorre effettuare la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Se il dato non è disponibile o se le autorità competenti degli Stati membri decidono di non servirsene come valore di riferimento, il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i valori seguenti:

i) 4,5 % per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE (*) e il 1° ottobre 1986;

ii) 3,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.

b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in base al punto 4 o alle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore conformemente alle raccomandazioni del costruttore del veicolo;

4) emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite.

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Se il dato non è disponibile, il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i valori seguenti:

i) Misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,5 % vol. e, per i veicoli omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE (**) o modifiche seguenti, il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,3 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002 si applica quanto previsto sopra.

ii) Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 giri/min⁻¹:

Tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol. e, per i veicoli omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o modifiche seguenti, il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,2 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002 si applica quanto previsto sopra.

Lambda: 1 ± 0,03 o secondo le specifiche del costruttore.

iii) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in conformità della direttiva 70/220/CEE (modificata dalla direttiva 98/69/CE e modifiche seguenti), gli Stati membri possono, in alternativa al metodo precisato al punto i), stabilire il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.

8.2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)

a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.

b) Condizionamento del veicolo:

1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti.

2) Fatta eccezione per quanto disposto alla successiva lettera d), punto 5), la prova non può essere considerata negativa se il veicolo non è stato condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono:

i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediante il livello delle radiazioni infrarossi, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

c) Procedura di prova:

1) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

2) il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore;

3) Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;

4) Durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore: per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.

d) Valori limite

1) Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE (***).

2) Se il dato non è disponibile o se le autorità competenti degli Stati membri decidono di non servirsene come valore di riferimento, il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello dichiarato dal costruttore o ai valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti:

Coefficiente d'assorbimento massimo per:

— motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m^{-1},

— motori diesel a turbocompressione: 3,0 m^{-1},

— si applica un limite di 1,5 m^{-1} ai seguenti veicoli, omologati secondo i valori limite che appaiono nella:

a) riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE — (veicoli commerciali leggeri Diesel-Euro4);

b) riga B1 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE (****) — (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro4);

c) riga B2 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE — (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro5);

a) riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE – (veicoli commerciali pesanti EEV)

o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchiatura diversa da quella utilizzata per l'omologazione CE.

Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008 si applica quanto previsto sopra.

3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.

4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova.

5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii). Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii).

8.2.3. Apparecchiatura di controllo

Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

8.2.4. Se, durante la procedura di omologazione CE, un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite stabiliti dalla presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri possono fissare valori limite superiori, sulla base di prove fornite dal costruttore. Essi ne informano quindi la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

(*) GU L 76 del 9.3.1970, pag. 1.
(**) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.
(***) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.
(****) GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.

03A11208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2003.

Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l'assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all'art. 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed individuazione dell'ufficio competente.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione di identificazione ai fini IVA, di variazione e di cessazione attività.*

1.1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, non identificati ai fini IVA in ambito comunitario, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono avvalersi del regime speciale previsto dall'art. 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, introdotto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273. A tal fine i predetti soggetti richiedono all'ufficio competente di cui al punto 3 l'identificazione nel territorio dello Stato inviando per via telematica i dati di cui all'allegato *A* del presente provvedimento, secondo lo schema e le relative istruzioni disponibili nel sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it

1.2. Le variazioni dei dati contenuti nella dichiarazione di identificazione di cui al punto 1.1, nonché la cessazione dell'attività, qualora il soggetto precedentemente identificato non intenda più avvalersi del regime speciale previsto dall'art. 74-*quinquies* ovvero non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal predetto regime, sono comunicate al medesimo ufficio per via telematica, utilizzando il sito Internet di cui al punto 1.1, secondo le istruzioni ivi fornite.

2. *Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.*

2.1. I soggetti di cui al punto 1.1, al fine di assolvere l'adempimento previsto dal comma 6 dell'art. 74-*quinquies*, presentano per via telematica, anche in mancanza di operazioni, all'ufficio competente di cui al punto 3, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione compilata sulla base dello schema e delle relative istruzioni disponibili nel sito Internet di cui al punto 1.1, comunicando i dati di cui all'allegato *B* al presente provvedimento.

3. *Individuazione dell'ufficio competente.*

3.1. È attribuita al centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rapporti in materia di imposta sul valore aggiunto con i soggetti identificati ai sensi dell'art. 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Motivazioni.

Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, emanato in attuazione della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), nel recepire la direttiva comunitaria n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la VI direttiva IVA n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'art. 74-*quinquies*.

Le nuove disposizioni previste dall'art. 74-*quinquies* disciplinano un regime speciale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riservato ai soggetti che:

sono domiciliati o residenti fuori della Comunità europea;

non sono «identificati in ambito comunitario», cioè non sono soggetti passivi di imposta ai fini IVA all'interno della Comunità;

erogano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta (privati consumatori) domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro della Comunità.

In particolare, il comma 1 dell'art. 74-*quinquies* prevede, per i soggetti non comunitari che intendano avvalersi del predetto regime, la presentazione, per via telematica, di una apposita dichiarazione di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, di variazione dei dati precedentemente comunicati ovvero di cessazione dell'attività.

Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, al fine di determinare l'imposta sul valore aggiunto dovuta per ciascun trimestre solare, prevede la presentazione, sempre per via telematica, di una apposita dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione alle disposizioni previste dai commi 1 e 8 dell'art. 74-*quinquies* e dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, approva lo schema di dati per la presentazione della dichiarazione di identificazione e di variazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

dei predetti soggetti non comunitari nonché della dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate dai medesimi soggetti.

Individua altresì nel centro operativo di Pescara, struttura che già cura diversi rapporti con soggetti non residenti anche in materia di imposta sul valore aggiunto, l'ufficio competente a gestire tutti i rapporti con i soggetti che si avvalgono del predetto regime speciale.

I dati contenuti negli allegati al presente provvedimento, unitamente all'intero processo di registrazione ai fini IVA dei soggetti interessati ed ai conseguenti adempimenti dichiarativi, sono disponibili sul sito www.e-services.agenziaentrate.it, appositamente istituito per l'esclusivo assolvimento via Internet dei predetti adempimenti riservati a tale particolare categoria di soggetti.

Tali dati sono conformi a quanto concordato in sede di confronto tra gli Stati membri della Comunità europea.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Legge 3 febbraio 2003, n. 14: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002).

Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

Direttiva n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, modificativa della direttiva n. 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2003: Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime UVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate denominato www.e-services.agenziaentrate.it concernente la dichiarazione di identificazione dei soggetti passivi non comunitari e di variazione dati sono i seguenti:

1) per le imprese individuali: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;

2) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;

3) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;

4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;

5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito nel proprio Stato;

6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità;

7) nominativo del referente: nome, cognome e indirizzo di posta elettronica del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni (dato facoltativo).

ALLEGATO *B*

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate denominato www.e-services.agenziaentrate.it concernente la dichiarazione trimestrale sono i seguenti:

1) il numero di identificazione attribuito al soggetto non comunitario;

2) l'anno solare e il trimestre di riferimento;

3) l'ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo;

4) le aliquote ordinarie applicabili in relazione allo Stato membro di consumo;

5) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di cui al punto 3 effettuate in ciascuno Stato membro di consumo;

6) l'importo totale dell'imposta dovuta.

03A11246

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;

Visto lo statuto, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000, dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003, ed in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e l'art. 20, comma 1 dello stesso;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 25 luglio 2003, con la quale tale organo, sentiti la facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti, ha approvato le seguenti modifiche dello statuto di cui al decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003:

comma 1 dell'art. 1 «Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività» trasformando la denominazione dell'ateneo in «Università IUAV di Venezia».

Il testo di ciascun articolo dello statuto ove compare la precedente denominazione viene conseguentemente adeguato;

comma 3, lettera *f)* dell'art. 6 «Il senato accademico» sostituendo le parole «in numero pari ad un terzo dei presidi e comunque non inferiore a uno» con le parole «in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà, assicurando la rappresentanza di ciascuna facoltà» ed eliminando al paragrafo successivo le parole «una rappresentanza degli studenti iscritti presso l'Università IUAV»;

art. 13-*bis* «Il collegio dei revisori dei conti» sostituendo al comma 2 le parole «un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto.» con le parole «tre revisori effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i revisori effettivi uno è nominato tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze» e introducendo il seguente comma 3: «Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti che siano.»;

Vista la nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I - del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2003, prot. n. 2820, assunta al protocollo di IUAV in data 26 settembre 2003, prot. n. 16511, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modifiche allo statuto dell'Ateneo di cui alla delibera del senato accademico integrato del 25 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le modifiche allo statuto emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003.

2. Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.

3. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo dello statuto, secondo quanto disposto dallo stesso, i regolamenti di Ateneo saranno adeguati alla nuova denominazione.

4. Il presente decreto rettorale è trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I, nonché per conoscenza agli organi e strutture dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web.

Venezia, 1° ottobre 2003

Il rettore: FOLIN

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Indice

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica, finalità istituzionali
criteri di svolgimento dell'attività

1. L'«Università IUAV di Venezia», di seguito denominata «Università IUAV», istituzione dotata di personalita giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, del disegno industriale, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito. Nell'ambito delle proprie finalità, l'Università IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'Università IUAV svolge la propria attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici universitari ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto.

3. L'Università IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

4. L'Università IUAV garantisce il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi.

5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università IUAV favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale.

6. L'organizzazione dell'Università IUAV è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento e riflette la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

7. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Università IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, di cui al successivo titolo 4, i quali rispondono dei relativi risultati.

8. La gestione finanziaria dell'Università IUAV corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.

9. L'Università IUAV valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.

Art. 2.

Ordinamento della didattica

1. L'Università IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel precedente art. 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto specificato al successivo titolo 3.

Art. 3.

Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'Università IUAV, in particolare, è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. L'Università IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. L'Università IUAV provvede, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

4. L'Università IUAV provvede, altresì, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

TITOLO 2

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4.

Individuazione degli organi di governo dell'Università IUAV

1. Sono organi di governo dell'Università IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

Art. 5.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecusione delle relative deliberazioni;

b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'Università IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;

c) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

d) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di governo dell'Università IUAV;

e) stipulare i contratti e le convenzioni di Ateneo ed esternare ogni altro atto negoziale;

f) presentare al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato Ministro le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

g) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'Ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo art. 13, comma 1, lettera *d)*;

h) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'Università IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere *b), c)* ed *e)* ad altri professori di ruolo di prima fascia; può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento a docenti dell'Università IUAV.

3. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo e negli organi delle strutture didattiche dell'Università IUAV.

Il voto espresso dalla componente di cui al presente comma, lettera *c)*, è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo criteri fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto della componente di cui alla precedente lettera *c)* non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

Art. 6.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facoltà e i dipartimenti nonché il senato degli studenti di cui al successivo art. 8 per quanto di pertinenza di esso;

c) ripartire, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera *b)* e nell'ambito delle compatibilità di bilancio le risorse finanziarie tra le facoltà, e su proposta delle medesime i posti di ruolo del personale docente e ricercatore;

d) deliberare il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;

e) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3;

f) deliberare il regolamento didattico di Ateneo di cui al successivo art. 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo art. 10, sentito il senato degli studenti;

g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà e il senato degli studenti;

h) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca, sentiti, rispettivamente, le facoltà ed i dipartimenti;

i) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali;

l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3;

n) deliberare l'istituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'Università IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) i direttori dei dipartimenti;

e) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente art. 5, comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti all'Ateneo, in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà, assicurando la rappresentanza di ciascuna facoltà.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.

I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

Il senato accademico dura in carica tre anni.

I membri di esso presenti a titolo consultivo in rappresentanza degli studenti iscritti presso l'Università IUAV e del personale tecnico e amministrativo possono essere rispettivamente confermati e rieletti.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 17.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16, e le relative modifiche, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, comma 9;

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università IUAV;

d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV;

e) approvare, sentito il senato accademico, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato accademico ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera *m)*, e agli organi ed alle strutture di cui al successivo art. 17;

f) modificare l'organico di Ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

g) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

h) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinaento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro rettore;

c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;

d) due esperti designati dal senato accademico, sentite le facoltà;

e) un esperto designato dal senato degli studenti;

f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.

Gli esperti di cui alla precedenti lettere *d)* ed *e)* sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università IUAV, né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso al bilancio dell'Università IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico.

I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere *d)* ed *e)* sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere *d)*, *e)* ed *f)* possono essere confermati.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 8.

Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Università IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti:

a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;

b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Università IUAV nell'interesse della componente studentesca;

c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 10, comma 2.

Sulle questioni indicate alla precedente lettera *b)*, il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Università IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera *c)*, che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di trenta membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica presso l'Università IUAV di cui almeno tre per ogni facoltà.

I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Università IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

TITOLO 3

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.

Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università IUAV

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università IUAV è articolata in facoltà e in dipartimenti.

2. L'attività didattica dell'Università IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e dei dipartimenti già istituiti presso l'Università IUAV è contenuto nell'allegata tabella *A*, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 18.

4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

5. Le modalità per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri.

Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 10.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura didattica di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 7, comma 1, lettera *d)*;

d) determinare la distribuzione del compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 18;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)* e 7, comma 1, lettera *a)*.

Per le deliberazioni relative alle precedenti lettere *b), c)* ed *f)* la facoltà deve obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente art. 8, comma 1.

2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà e la commissione didattica paritetica di cui all'art. 6, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

3. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza composto dai direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) dai ricercatori della facoltà,

c) dai professori a contratto;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo e i professori a contratto non concorrono alla formazione del numero legale.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di facoltà convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie di cui alle lettere *a)* e *d)* del precedente comma 1 e in tutti i casi che li riguardino.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.

La rappresentanza indicata alla precedente lettera *d)* è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.

5. La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma 2 è composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti designati dal consiglio della facoltà e da un minimo di tre ad un massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai sensi del precedente art. 8, comma 1, lettera *c)*. La commissione è nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi del comma 2 del predetto art. 8, con quello del senato degli studenti.

6. La facoltà è la struttura didattica organizzata secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo art. 14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma 2 e 3 di esso. Con riguardo alla lettera *b)* del precedente comma 1, il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso di studio che si svolge presso la facoltà ad un direttore a cui spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti corsi. Il direttore può essere coadiuvato da una giunta eletta dal consiglio di facoltà. Il direttore è designato dal consiglio di facoltà, su proposta del preside, e nominato con decreto del rettore.

Art. 11.

Il dipartimento

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell'Università IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura, altresì, l'attuazione delle attività conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dall'Università IUAV, nonché ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.

Ogni dipartimento concorre, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà, allo svolgimento delle attività didattiche, anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'Università IUAV o di università diverse.

A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di attivita di rispettivo interesse e delle attività connesse.

Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli in base a tali norme.

Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza, ed è coadiuvato da un segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.

Esso può delegare parte dei suoi poteri alla giunta.

È convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo e da tutti i ricercatori e i professori a contratto aderenti allo stesso, nonché da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di ricerca per cui gli stessi sono abilitati.

I professori fuori ruolo e i professori a contratto non concorrono alla formazione del numero legale.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di dipartimento convocato per l'elezione del direttore.

Partecipano, inoltre, al consiglio di dipartimento, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, ove non appartengano già ad esso, i professori supplenti.

I criteri di individuazione delle rappresentanze presenti nel consiglio e le relative procedure di elettorato sono fissate dai regolamenti di cui al successivo art. 14, comma 2.

5. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore del dipartimento.

Il mandato di essa coincide con quello dello stesso.

La composizione della giunta e le norme relative al funzionamento di essa sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

TITOLO 3-*bis*

CONTRATTI PER LA DIDAITICA

Art. 11-*bis.*

Contratti di insegnamento

1. L'Università IUAV, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già attivati o da attivare.

2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'Ateneo anche provenienti da terzi.

Art. 11-*ter.*

Contratti di collaborazione didattica

1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.

2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.

3. I dipartimenti per le attività di cui al comma 1, possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.

4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di Ateneo anche provenienti da terzi.

TITOLO 4

STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 12.

Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e amministrative di IUAV

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, in conformità con i criteri indicati al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I responsabili delle divisioni e delle aree riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo, può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Università IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12-*bis.*

Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo

1. La biblioteca centrale d'Ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'Università IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'Università IUAV.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

TITOLO 4-*bis*

AMMINISTRAZIONE

Art. 12-*ter.*

Il direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dell'Università IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa, l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.

4. Il direttore amministrativo:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;

b) formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo dell'Università IUAV;

c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati;

d) è responsabile del funzionamento della amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi;

e) sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative;

f) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare;

g) verifica e coordina l'attività dei dirigenti.

Art. 12-*quater.*

La dirigenza

1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno.

2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca.

4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.

5. Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.

6. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più Atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica.

8. I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonché le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

TITOLO 5

ORGANI DI GARANZIA

Art. 13.

Il consiglio di garanzia

1. Il consiglio di garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti dell'Università IUAV in ordine al rispetto delle finalità istituzionali dello stesso e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6, nonché sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo.

È di specifica competenza del consiglio di garanzia:

a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e segnalando disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono;

b) formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, con particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione alle finalità istituzionali dell'Università IUAV;

c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di pari opportunità previsti dalla vigente disciplina al riguardo;

d) inviare annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al senato degli studenti una relazione sull'attività svolta; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno di un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.

2. Il consiglio di garanzia per espletare le proprie funzioni si avvale degli strumenti ed adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune.

Il presidente del consiglio di garanzia, o un suo delegato, partecipa a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e al senato accademico integrato ai sensi del successivo art. 18.

Il consiglio di garanzia, o il suo presidente, può richiedere al rettore di convocare in via straordinaria gli organi di governo qualora lo ritenga opportuno.

3. Il consiglio di garanzia è composto da:

a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori;

b) tre rappresentanti degli studenti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere *a)* e *c)* e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Il consiglio di garanzia stabilisce con propria deliberazione il regolamento interno, le modalità e i tempi del proprio funzionamento, le norme e le procedure per l'elezione del presidente da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.

4. Il consiglio di garanzia è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.

TITOLO 5-*bis*

ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO

Art. 13-*bis.*

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16.

2. Il collegio è composto da tre revisori effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i revisori effettivi uno è nominato tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti che siano.

4. Il collegio dura in carica tre anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

TITOLO 5-*ter*

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 13-*ter.*

Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo.

Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso dell'Università IUAV, nonché i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale.

Il nucleo trasmette i risultati della propria attività agli organi di governo e di gestione dell'Ateneo.

L'Università IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo è tenuto a comunicare a norma di legge.

3. Il nucleo è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalità in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione.

4. l componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo.

Il consiglio designa altresì tra detti componenti il presidente del nucleo.

5. Il nucleo nella composizione di cui al precedente comma 3 è costituito con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

6. L'Università IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO 6

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 14.

Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Università IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

a) dal regolamento generale di Ateneo;

b) dal regolamento degli studenti;

c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 4.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *c)*, ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 8, nonché quelli relativi alla partecipazione

delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato degli studenti, a norma del precedente art. 8, comma 1, lettera *a)*, sentito il senato accademico, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 15.

Regolamenti degli ordinamenti didattici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'Università IUAV ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rispettivamente:

a) dal regolamento didattico di Ateneo;

b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *e)*, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di Ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al precedente art. 10, comma 2, sentito il senato degli studenti.

Art. 16.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di governo e delle strutture dell'Università IUAV, cui a norma del successivo art. 17 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dell'Università IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera *a)*, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di Ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 17.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa finanziaria e contabile

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente art. 16 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

a) alle facoltà;

b) ai dipartimenti;

c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente art. 9, comma 6, alle divisioni e alle aree di cui al precedente art. 12, comma 1, nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo, comma 2, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

TITOLO 7

NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 18.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato dal direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente art. 6, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Art. 19.

Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Università IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

Art. 20.

Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente art. 19, comma 1.

2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dell'Università IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 6 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari organi, il mandato del rettore comincia il 1º novembre 1991 e termina il 31 ottobre 1994.

Art. 21.

Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1º novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché al consiglio di garanzia di cui al titolo 5 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

Art. 21-*bis.*

Attività didattica del rettore

1. Il rettore e il pro-rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato.

Art. 22.

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta, dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 14, comma 2.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

3. Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale.

Art. 22-*bis.*

Assistenti di ruolo e professori incaricati

1. Gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati di cui alla vigente disciplina sullo stato giuridico della docenza, hanno, finché dette categorie di docenza sussisteranno, a tutti gli effetti le prerogative, rispettivamente dei ricercatori confermati e dei professori di ruolo di seconda fascia.

Art. 23.

Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

Art. 24.

Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

Art. 25.

Tempo pieno

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Art. 25-*bis.*

Poteri d'ordinanza

1. I presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente.

Art. 26.

Norma abrogativa

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

TABELLA *A*

ELENCO DELLE FACOLTÀ E DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITÀ IUAV

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Corsi di laurea:

Scienze dell'architettura;

Produzione dell'edilizia.

Corsi di laurea specialistica:

Architettura;

Storia dell'architettura.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Corsi di laurea:

Scienze della pianificazione urbanistica e territoriale;

Sistemi informativi territoriali.

Corsi di laurea specialistica:

Pianificazione della città e del territorio;

Pianificazione e politiche per l'ambiente.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

Corsi di laurea:

Arti visive e dello spettacolo;

Disegno industriale.

Corsi di laurea specialistica:

Progettazione e produzione delle arti visive;

Scienze e tecniche del teatro;

Comunicazioni visive e multimediali;

Disegno industriale del prodotto.

ELENCO DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITÀ IUAV

dipartimento di Costruzione dell'architettura;

dipartimento di Pianificazione;

dipartimento di Progettazione architettonica;

dipartimento di Storia dell'architettura;

dipartimento di Urbanistica;

dipartimento di Teorie e pratiche delle arti e del disegno industriale.

I corsi di studio sotto elencati, in atto attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, saranno disattivati alla conclusione dei relativi cicli di studio da parte degli studenti attualmente iscritti agli stessi e che non abbiano esercitato l'opzione prevista dalla vigente legislazione in favore dei corsi di studio istituiti presso l'Università IUAV ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e del decreto ministeriale 28 novembre 2000.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Corsi di laurea:

architettura;

storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Corsi di diploma:

edilizia.

FACOLTÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Corsi di laurea:

pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Corsi di diploma:

Sistemi informativi territoriali.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

Corsi di diploma:

disegno industriale.

03A11146

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 3 ottobre 2003, n. **47.**

Settore tabacco - Procedure e adempimenti finalizzati al riconoscimento associazioni di produttori per il raccolto 2004.

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRIVI - Div. FEOGA
All'AVEPA
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
All'O.N.T.
Alla Coldiretti - Dipartimento economico
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.Agr.I.
Alla Confcooperative federagroalimentari
All'ANCA Lega Coop
Alla O. I. Interbright
Alla O. I. Interorientali
All'Associazione interprofessionale tabacco
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
All'AGRISIAN - Ufficio tecnico
e p.c.:
Al Comando carabinieri - Politiche agricole

In applicazione della normativa comunitaria recata dal regolamento U.E. n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998 - titolo II - capitolo I, e dal regolamento U.E. n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che modifica il regolamento U.E. n. 2848/98, si riportano di seguito le modalità operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini del riconoscimento, o del mantenimento dello stesso per il raccolto 2004.

Obblighi dell'associazione.

L'associazione deve:

a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;

b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;

c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;

d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività e ne limiti le finalità al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:

di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione;

di conformarsi alle norme comuni di produzione;

Il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:

1) l'associazione di produttori non può esercitare l'attività di prima trasformazione del tabacco;

2) un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione;

e) disporre, ai sensi del regolamento CE n. 2848/98, di attestati di quote per una quantità non inferiore a 2.700 tonnellate;

f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facoltà di recedere dall'associazione, con effetto per il raccolto successivo, a condizione che:

siano stati associati per un periodo di almeno un anno;

ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data di invio della comunicazione di recesso).

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del Trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;

dei suoi partner economici;

h) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;

i) tenere una contabilità tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;

j) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate dall'art. 39 del Trattato;

k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* al più tardi a decorrere dalla data:

dalla quale ha effetto il riconoscimento;

dalla loro adesione, qualora sia stata posteriore al riconoscimento.

Relativamente alla lettera *e)*, si fa presente che con circolari n. 167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il Mi.P.A.F., in applicazione della normativa comunitaria ha fissato per il raccolto 1999 il limite quantitativo a tonnellate 2.700. Considerato che a tutt'oggi non è stata emanata alcuna disposizione che vari tale limite quantitativo, anche per il raccolto 2004 viene considerato il limite quantitativo di 2.700 tonnellate, già stabilito per i raccolti dal 1999 al 2004.

Relativamente alla lettera *g)*, si evidenzia che il regolamento U.E. della Commissione n. 2162/99 del 12 ottobre 1999 ha integrato le disposizioni stabilite all'art. 3 del regolamento n. 2848/98, prevedendo che l'associazione di produttori può limitare il suo campo d'attività ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco, sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione, può tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalità della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione.

Domanda e documentazione.

Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi al riconoscimento:

le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio ortofrutta tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 23 ottobre 2003 (a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA) la seguente documentazione:

1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso e copia del documento attestante il possesso della partita I.V.A. e codice fiscale;

2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'associazione;

3) atto costitutivo e statuto aggiornato di ogni singola cooperativa e/o associazione aderente;

4) estratto autentico del libro dei soci dell'associazione e di ogni singola cooperativa e/o associazione aderente;

le associazioni di produttori già riconosciute, in applicazione del regolamento n. 2848/98 e del regolamento n. 2162/99, per il raccolto 2003, al fine di ottenere il mantenimento del riconoscimento, dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio ortofrutta tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 15 novembre 2003 (farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA), la seguente documentazione:

1) domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto 2004, firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso, comunicando, altresì, se la propria base associativa ha subito variazioni o meno rispetto a quella già in possesso dell'AGEA per il raccolto 2003;

2) modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione, intervenute successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2003;

3) atto costitutivo e statuto aggiornato delle nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2003;

4) estratto autentico del libro soci della singola cooperativa e/o associazione aderente di cui al punto 3.

Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta, che quelle richiedenti il mantenimento del riconoscimento, in quanto già riconosciute per il raccolto 2003, sono tenute:

a) a corredare il fascicolo aziendale del produttore con le domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;

b) ad aggiornare il libro soci.

I produttori che hanno comunicato il proprio recesso all'associazione di appartenenza entro il termine del 31 ottobre (fa fede la comunicazione di recesso con timbro postale della data di invio), con effetto per il raccolto successivo, non possono revocare il recesso stesso. Tali produttori possono aderire, nuovamente, all'associazione alla quale hanno trasmesso la comunicazione di recesso.

L'AGEA non validerà le posizioni associative per i produttori aderenti a più associazioni. Essi potranno quindi sottoscrivere, esclusivamente, contratti diretti con le imprese di trasformazione.

Albo soci: procedure informatiche.

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 15 novembre 2003, in base alle domande di adesione o alle comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili sia per le associazioni che hanno presentato la domanda di riconoscimento sia per quelle che hanno richiesto il mantenimento del riconoscimento.

È abilitato per le associazioni di produttori già riconosciute per il raccolto 2003, in applicazione del regolamento n. 2848/98 e del regolamento n. 2162/99, l'inserimento delle comunicazioni del recesso e dell'adesione fino al 18 novembre 2003.

Per le associazioni che hanno fatto domanda per la prima volta, al fine dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2004, saranno disponibili delle postazioni operative presso la sede dell'AGEA - Roma - via Palestro, 81, a far data dal 28 ottobre e fino al 18 novembre 2003. Successivamente all'ottenimento del riconoscimento, queste ultime saranno collegate on-line con l'AGEA dalla propria sede.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 15 dicembre 2003, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai predetti «Obblighi dell'associazione» e comunicherà, con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento.

Si precisa, infine, che i produttori soci delle associazioni non riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA, sono liberi di associarsi ad associazioni riconosciute entro il termine del 23 gennaio 2004, termine fissato nel rispetto del disposto di cui all'art. 5, punto 3 del regolamento U.E. n. 2848/98.

Le associazioni che non rispondono ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre 2003 potranno ripresentare domanda, intesa ad ottenere il riconoscimento per il raccolto 2004, all'AGEA - Ufficio ortofrutta tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro il 23 gennaio 2004, termine ultimo fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, punto 3 del regolamento U.E. n. 2848/98 (a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA).

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 23 gennaio 2004 (in base alle domande di adesione o alle comunicazioni di recesso), saranno disponibili dal 26 gennaio al 31 gennaio 2004, sia per le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento, che per quelle già riconosciute per il raccolto 2004.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 10 febbraio 2004, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le associazioni che hanno ripresentato domanda e che possiedono i requisiti di cui ai predetti «Obblighi dell'associazione» e comunicherà, con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il rigetto. Aggiornerà la base associativa delle associazioni già riconosciute per il raccolto 2003.

Le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento e non possiedono i requisiti richiesti alla data del 23 gennaio 2004, per il raccolto 2004 non potranno più richiederlo.

I produttori appartenenti ad associazioni non riconosciute alla data del 23 gennaio 2004 e i produttori in regola con il recesso al 31 ottobre 2003 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una associazione riconosciuta, potranno aderire entro e non oltre il 19 febbraio 2004.

L'AGEA, al fine di aggiornare la base sociale delle associazioni riconosciute a tutto il 23 gennaio 2004, renderà disponibili le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line a tutto il 21 febbraio 2004.

Effetti dei riconoscimenti sulla contrattazione.

L'AGEA entro febbraio 2004:

1) attribuirà gli attestati di quota alle associazioni riconosciute in base alla sommatoria dei quantitativi degli attestati di quota di ogni singolo socio aderente e le stesse associazioni potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione riconosciute;

2) attribuirà gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti. Questi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione direttamente;

3) attribuirà gli attestati di quota alle associazioni di produttori non riconosciute, solo se queste possiedono direttamente una quota attribuita in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CE) 2848/98. Le stesse potranno sottoscrivere gli impegni di coltivazione con l'associazione riconosciuta di appartenenza, oppure, se non aderenti, dovranno stipulare il contratto di coltivazione direttamente con le imprese di trasformazione, come i produttori non associati.

Per quanto sopra esposto, le associazioni non riconosciute alle quali l'AGEA non attribuirà una quota di produzione, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione per i propri associati e, pertanto, questi ultimi dovranno sottoscrivere l'impegno stesso direttamente con l'associazione riconosciuta, secondo la modulistica contrattuale che l'AGEA predisporrà per il raccolto 2004, e il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori, dovrà essere pagato direttamente dall'associazione riconosciuta.

Tale disposizione non si applica alle cooperative socie di associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere l'impegno di coltivazione anche per i propri associati e ricevere, dalle predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco consegnato dai propri associati per la successiva distribuzione dei pertinenti importi ai soci stessi.

Resta ferma la disposizione che, l'importo dovuto ai produttori soci delle cooperative, quale valore del premio in base alle consegne di tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'associazione di produttori riconosciuta.

Roma, 3 ottobre 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO

Riepilogo calendario scadenze impegni e procedure:

1) 23 ottobre 2003 - Termine ultimo presentazione domanda riconoscimento nuove associazioni per il raccolto 2003;

2) 31 ottobre 2003 - Termine ultimo invio comunicazione recesso per produttore associato;

3) 15 novembre 2003 - Termine ultimo presentazione domanda per mantenimento riconoscimento associazioni riconosciute già per il raccolto 2003;

4) dal 28 ottobre al 18 novembre 2003 - Periodo utile per le nuove associazioni all'utilizzo delle funzioni informatiche finalizzate alla comunicazione del proprio albo soci raccolto 2003;

5) 18 novembre 2003 - Termine ultimo inserimento e aggiornamento albo soci raccolto 2003 per tutte le associazioni che hanno richiesto il riconoscimento o il mantenimento dello stesso;

6) 23 gennaio 2004 - Termine adesione produttore ad associazione riconosciuta o meno alla data del 15 novembre 2003;

7) 23 gennaio 2004 - Termine ultimo per presentazione domanda associazioni non riconosciute alla data del 15 novembre 2003;

8) dal 26 gennaio al 31 gennaio 2004 - Aggiornamento albo soci a livello informatico; le nuove associazioni di produttori accederanno a tale funzione presso la sede di via Palestro, 81, in Roma dell'AGEA;

9) 19 febbraio 2004 - Termine ultimo per adesione produttori ad associazioni riconosciute per il raccolto 2003 a tutto il 23 gennaio 2004;

10) 21 febbraio 2004 - Termine aggiornamento informatico albo soci associazioni riconosciute per il raccolto 2003.

03A11168

CIRCOLARE 3 ottobre 2003, n. **48.**

Quote tabacco raccolto 2004. Variazione gruppo varietale.

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti - Dip. economico

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla F.Agr.I.

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'ANCA Lega Coop

Alla O. I. Interbright

Alla O. I. Interorientali

All'Associazione interprofessionale tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

All'AGRISIAN

All'Ufficio tecnico

e, per conoscenza

Al Comando Carabinieri - Politiche agricole

A norma della circolare MIPA n. 167/G del 2 marzo 1999, nonché di quanto specificato nelle note MIPAF numeri 866/G-1 e 867/G-1 del 15 novembre 2001, i produttori di tabacco, come di consueto, hanno la possibilità di manifestare l'intenzione di cambiare il gruppo varietale della propria quota, inclusa quella acquisita a titolo definitivo, a decorrere dal raccolto 2004.

Tali produttori debbono rivolgersi alla propria associazione di appartenenza, la quale dovrà provvedere a caricare nel sistema informativo, tramite un'apposita funzione on-line che verrà abilitato entro il 15 novembre 2003, i dati dei richiedenti e a stampare i relativi modelli da far firmare e da custodire nei rispettivi fascicoli aziendali, per ogni eventuale verifica da parte dell'AGEA.

Il termine per il caricamento dei dati viene fissato al 30 novembre 2003. Si ritiene opportuno precisare che:

il produttore può richiedere la variazione di gruppo varietale:

1. per la totalità della propria quota; in tal modo il produttore abbandonerà totalmente la coltivazione del gruppo varietale di provenienza, la cui quota risulterà azzerata;

2. per il 50% della propria quota;

il produttore che per un determinato gruppo varietale detiene quote a titolo provvisorio, esclusivamente o in aggiunta alle proprie, non può richiedere alcun cambio varietale per il gruppo medesimo;

il produttore che presenta istanza di cambio varietale per la campagna 2004 non può, per la campagna medesima, trasferire le quote interessate attraverso cessioni di azienda, ma bensì solo ed esclusivamente tramite accordi di cessione di quota (Mod. TC1).

Le istanze che non risulteranno conformi alle precisazioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

A tale proposito, attesa l'esigenza di consentire a questa Agenzia la comunicazione al MIPAF dei dati quantitativi entro il termine del 15 gennaio 2004, scadenza prefissata dal Ministero medesimo onde ottenere il necessario spostamento dei limiti di garanzia raccolto 2004, da parte della Comunità, in tempo utile per l'assegnazione definitiva delle quote, si raccomanda alle associazioni di prestare la massima attenzione nell'assistere i propri soci, evitando in maniera assoluta di commettere errori che non potrebbero essere corretti successivamente alla chiusura della fase di caricamento delle istanze.

Le istanze costituiranno un impegno irrevocabile da parte del richiedente per la campagna 2004; tuttavia si precisa che queste verranno accettate con riserva da parte dell'amministrazione, in quanto, come previsto dal MIPA con circolare n. 167/G del 2 marzo 1999, il trasferimento varietale, per essere perfezionato, dovrà essere preventivamente approvato dalla Commissione europea nel rispetto della neutralità di bilancio.

In caso di approvazione il produttore otterrà di poter riconvertire la quota di cui trattasi con una quota corrispondente di altro gruppo varietale.

L'attribuzione di quota riconvertita, sarà effettuata, pertanto, per la stessa quantità o, per effetto del principio di neutralità di bilancio, per una quantità ridotta in funzione del valore del premio del gruppo varietale in cui la quota da convertire è destinata.

Si invitano tutti gli Organismi in indirizzo ad assicurare la tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota.

Roma, 3 ottobre 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

03A11207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1788
Yen giapponese	127,85
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,70845
Corona svedese	9,0020
Franco svizzero	1,5500
Corona islandese	89,17
Corona norvegese	8,2270
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,58449
Corona ceca	32,105
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,45
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6514
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,5466
Leu romeno	38591
Tallero sloveno	235,8000
Corona slovacca	41,270
Lira turca	1641000
Dollaro australiano	1,7056
Dollaro canadese	1,5676
Dollaro di Hong Kong	9,1177
Dollaro neozelandese	1,9654
Dollaro di Singapore	2,0326
Won sudcoreano	1352,26
Rand sudafricano	8,1512

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11284

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo all'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, del comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, riguardante: «Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per la concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

Si comunica che con sentenza 27 marzo 2003, n. 1601, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto il ricorso avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-*ter*, 19 febbraio 2001, n. 1265, con la quale è stato annullato il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343, riguardante: «Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1998.

03A11167

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e della finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2003, sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	3,90%
15 anni	4,35%
20 anni	4,65%
25 anni	4,80%
30 anni	4,95%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	3,75%
15 anni	4,20%
20 anni	4,50%
25 anni	4,65%
30 anni	4,80%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,95%	4,45%	4,75%	4,95%	5,10%
60%	4,00%	4,50%	4,80%	5,00%	5,20%
80%	4,05%	4,55%	4,90%	5,10%	5,30%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	Spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

03A11169

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comunicato di rettifica concernente il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

Nel contratto collettivo relativo al personale del comparto scuola citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2003, i commi indicati con i numeri cardinali «8.» «9.» e «10.» dell'art. 92 (Codice disciplinare), sono stati indicati, rispettivamente, dai numeri cardinali «7» «8» e «9»; ed ancora, al penultimo rigo del comma 1 dell'art. 127 (Attività di collaborazione con il dirigente scolastico), il richiamo all'art. 85, comma 2, lettera *e)*, è stato corretto con il richiamo all'art. 86, comma 2, lettera *e)*.

03A11245

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501238/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.